



**XIX Legislatura**

**Camera dei Deputati**

**V Commissione “Bilancio, Tesoro e Programmazione”**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge  
2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per  
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**

**AC 1752**

**11 marzo 2024**

*Signor Presidente, Onorevoli Commissari,*

un sentito ringraziamento per l'opportunità conferita a Confartigianato, CNA e Casartigiani di fornire il proprio contributo in merito al disegno di legge di conversione AC 1752, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

## **Considerazioni generali**

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 contiene disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ad accelerare e snellire le procedure per la sua immediata attuazione che incontrano il giudizio positivo delle Confederazioni.

Il nuovo Piano supera numerose criticità attuative con interventi che dovrebbero auspicabilmente segnare il necessario cambiamento di passo e di prospettive per il Paese in direzione della crescita e per alimentare la fiducia delle imprese.

In tema di *governance*, particolarmente significative appaiono le misure rivolte a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori e parallelamente l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei medesimi soggetti, con la previsione di azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR.

Confartigianato, Cna e Casartigiani in passato hanno più volte, infatti, messo in evidenza l'esigenza di potenziare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di superare tutte quelle carenze nei processi decisionali e nelle procedure che hanno dimostrato di essere spesso il più forte ostacolo per l'attuazione del PNRR.

Positiva appare anche la prevista autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del Piano per gli anni 2024/2029 per assicurare la copertura finanziaria ai lavori svolti dalle imprese nei cantieri già avviati dagli Enti locali, e la previsione di un'anticipazione più ampia alle amministrazioni interessate, nella misura del 30% rispetto al costo dei singoli interventi da effettuare, che certamente potrà contribuire ad accelerare le fasi di avvio dei progetti del PNRR e del PNC. È altrettanto necessario adesso che vengano definite le modalità e i termini per assicurare la copertura finanziaria degli interventi programmati dagli Enti locali.

Nel merito degli altri contenuti del decreto-legge in esame si esprimono di seguito le puntuali osservazioni e proposte di modifica delle tre Confederazioni.

## Art. 12 - Semplificazioni attività artigiane

Le scriventi Confederazioni esprimono particolare apprezzamento sulle semplificazioni introdotte all'articolo 12, comma 12, in materia di impresa artigiana.

Anzitutto per quanto attiene al metodo, si evidenzia la continuità con la mappatura delle attività produttive avviata con il decreto legislativo c.d. "Scia 2", n. 222/2016, che ha costituito una base importante per imprese, operatori e PA, volta a fare chiarezza negli adempimenti richiesti per lo svolgimento delle attività commerciali prima e artigiane poi. In particolare, rispetto al decreto SCIA 2 vengono ora disciplinate anche le attività artigiane c.d. "libere", ovvero le attività per cui non sono richiesti requisiti professionali e che non necessitano di un titolo abilitativo per il loro esercizio.

Tale semplificazione, che si inserisce tra le azioni previste dall'Agenda per la Semplificazione 2024-2026, è frutto di un metodo di lavoro condiviso che prevede la concertazione e il coordinamento tra Governo, Regioni, Enti locali e le associazioni di categoria.

Ebbene, sulla scorta della previgente Tabella A del decreto SCIA 2, il decreto in titolo introduce, con le Tabelle B.I e B.II, un catalogo di procedure atto a uniformare i regimi ed eliminare adempimenti e autorizzazioni non necessarie, per superare gli ostacoli che rallentano lo svolgimento delle attività d'impresa degli artigiani.

Nel merito, per quanto va ritenuto positivo l'inserimento di nuovi mestieri (*graphic designer*, allestitore di *stand*, addobbatore di feste) nell'ambito della ricognizione delle attività libere, non si può ritenere conclusa l'opera, in quanto il mondo dell'artigianato è vasto e complesso. Si pensi ad esempio a: il *dog sitter*, l'addestratore di cani, un centro diurno di assistenza ad anziani e portatori di *handicap* (senza somministrazione di pasti), i birrifici, i pasticci, la produzione di derivati del latte (prodotti caseari), le imprese di lavorazione di carne, i frantoi, l'elaboratore di dati, il riparatore di distributori automatici.

Con riferimento alla Tabella B.II, pur esprimendo soddisfazione rispetto all'inserimento di alcune attività dell'artigianato alimentare (gelateria, pasticceria, ecc.), riteniamo necessario accompagnare tali semplificazioni con un'interpretazione dei concetti di strumentalità e accessorietà connessi allo svolgimento dell'attività artigiana, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 443 del 1985, in modo da individuare con chiarezza i criteri di prevalenza della prestazione artigiana rispetto a quella commerciale (in termini di tempo, di ricavi e di prodotti disponibili). Tale vuoto normativo, nel tempo, ha ingenerato un'errata interpretazione che ha comportato complicazioni burocratiche e andrebbe pertanto colmato al più presto.

Per questo, le due tabelle allegate al provvedimento devono rappresentare il primo passo per riprendere le fila degli interventi di semplificazione attesi da imprese e cittadini. Tale opera di chiarificazione dei regimi amministrativi va resa continua nel tempo anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia

che effettui un monitoraggio costante e continuativo in merito all'applicazione delle misure di semplificazione sul territorio.

Infine, parallelamente alla ricognizione dei mestieri e dei regimi amministrativi, occorre evidenziare che dietro ad ogni Scia o comunicazione si nascondono una serie di atti presupposti (di natura ambientale, lavoristica, di igiene, di salute e sicurezza sul lavoro) che impongono agli imprenditori maggiori costi e tempo da dedicare all'assolvimento degli adempimenti prima ancora di avviare la propria attività. Adempimenti che, come nel caso del falegname, possono arrivare fino a 80 e, pertanto, andrebbero esaminati in base alla materia specifica (es. l'ambiente) e ridotti secondo proporzionalità e buon senso per evitare eccessive disparità tra operatori ubicati in territori diversi, in quanto il numero e la tipologia di atti varia a seconda del Comune di riferimento.

### **Artt. 29 e 31 - Interventi in materia di salute e sicurezza**

Per quanto attiene al tema della sicurezza, gli interventi principali si concentrano nell'articolo 29 – in particolare nella parte in cui viene riscritto l'art. 27 del d.lgs. 81/08 in materia di qualificazione delle imprese – e nell'articolo 31, che dispone il potenziamento del personale ispettivo. **Prima di entrare nel merito dei vari provvedimenti, si ritiene opportuno sottolineare che il decreto in parola appare privo di una visione ampia e strategica in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza**, che sia in grado di definire una solida strategia di ammodernamento del quadro normativo, basata su un'analisi completa delle cause alla base degli infortuni e capace, quindi, di non limitarsi al solo irrigidimento delle regole e delle sanzioni. Condividiamo, infatti, l'obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro al fine di avere imprese sempre più sicure, ma riteniamo che tale obiettivo vada raggiunto attraverso la prevenzione, la cultura della sicurezza sostanziale e non meramente formale e da adempimento, ovvero attraverso una normativa su misura per ogni dimensione di impresa e che tenga conto dei significativi passi in avanti compiuti sul fronte della sicurezza nelle imprese artigiane grazie agli strumenti della contrattazione collettiva e all'impegno degli organismi paritetici.

In chiave di prevenzione crediamo opportuno segnalare, ancora una volta, che sarebbe utile che i dati forniti dall'INAIL fossero specifici per attività lavorative svolte nei cantieri edili, per finalizzare i percorsi di formazione, distinguendo l'attività strettamente edile dalle attività specialistiche (installazione di impianti, installazione e montaggio infissi, ecc.).

**In altre parole, la normativa, pur essendo formalmente all'avanguardia non riesce – da sola – a fare passi avanti per realizzare “un lavoro più sicuro”.**

Sarebbe opportuno, pertanto, sia considerare un ampio coinvolgimento delle parti sociali e di tutti gli attori che si occupano di prevenzione e protezione per poter ammodernare la normativa, mettendo a

sistema le buone prassi e le esperienze maturate, sia rivitalizzare la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del TU Sicurezza.

Invece, ancora una volta, la strada intrapresa dal legislatore è stata quella di concentrarsi solo ed esclusivamente sul lato sanzionatorio, senza porre l'attenzione al tema cruciale della prevenzione. Sembrerebbe una reazione dettata dall'emotività dei fatti di cronaca, che – sebbene comprensibile – non può essere il criterio guida di un'azione normativa in una materia così dirompente per tutto il sistema Paese.

Le previsioni contenute nel decreto vanno, al contrario, a innestarsi in un impianto già caratterizzato da un'eccessiva complessità, sia nella formulazione legislativa sia nella conseguente fase attuativa, che non consente di prendere in considerazione il panorama produttivo italiano sotto il profilo dimensionale e di adottare, di conseguenza, soluzioni più semplici ed efficaci al fine di garantire realmente, e non solo formalmente, la protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Sul punto riteniamo, quindi, fondamentale, anche in forza dell'esperienza della rete degli organismi paritetici dell'artigianato e del settore edile in particolare, ribadire il principio per il quale “la prevenzione non si fa solo con le sanzioni”. Al contrario, è urgente concentrare gli sforzi per elaborare delle strategie cooperative e premiali volte a sensibilizzare l'intero sistema produttivo e fondate sui concetti di prevenzione e formazione.**

Peraltro, qualunque proposta finalizzata a garantire la sicurezza sul lavoro andrebbe armonizzata con la normativa attuale e previgente, in particolare con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 in cui viene definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Nello specifico, il comma 19 dell'art. 29, nel riformulare l'articolo 27 del TU Sicurezza, stabilisce che a far data dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lettera a) siano tenuti al possesso di una “patente a punti”. Si tratta di un documento, in formato digitale, rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro previa verifica del possesso di requisiti definiti alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del medesimo comma.

Vengono inoltre modificati, conseguentemente all'adozione della “patente a punti”, anche gli articoli 90 comma 9 e 157, comma 1, lettera c) del d.lgs. 81/08.

**Pur condividendo la volontà del Governo di migliorare la qualificazione delle imprese che operano nei cantieri edili, siamo fortemente critici rispetto all'introduzione di questo strumento, in primo luogo perché rischia di gravare di ulteriori oneri le imprese e, inoltre, perché l'articolato normativo presenta numerose criticità e non tiene conto del criterio dei livelli di storicità delle imprese.**

**Inoltre, non valorizza pienamente i ruoli, già ben definiti e fondamentali, previsti dal TU Sicurezza quale quello del Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione sia di esecuzione che potrebbe dare un contributo effettivo al miglioramento della prevenzione e tutela della salute e sicurezza in cantiere.**

Il comma 1 del nuovo articolo 27 del TU Sicurezza, nel dichiarare che il rilascio della patente a punti avviene *subordinatamente* al possesso dei requisiti indicati, non chiarisce se l'*iter* per l'ottenimento è strutturato attraverso una *verifica di merito* da parte dell'INL – come parrebbe intendersi dalla lettura del successivo comma 2 – oppure attraverso la comunicazione in *autocertificazione* da parte del datore di lavoro.

Si tratterebbe in ogni caso di un procedimento gravoso, non caratterizzato da una tempistica certa e quindi in netta controtendenza rispetto alle esigenze di certezza del diritto di cui necessitano le imprese.

Infine, non si comprende per quale ragione la normativa imporrebbe alle imprese di produrre dei documenti che sono facilmente acquisibili dall'Ente pubblico, come ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio o il DURC.

Il comma 4 del nuovo articolo 27 del TU Sicurezza specifica che la *patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo*. La formulazione non chiarisce cosa si intende per "provvedimento definitivo", ragione per cui auspichiamo che intervengano i necessari chiarimenti rispetto all'esatto momento di perfezionamento del requisito previsto, anche il fine di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto e della chiara attribuzione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti compresi i lavoratori.

Nel medesimo comma si prevede la decurtazione di 10 punti in caso di accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I che apre a una riflessione più ampia riguardo la documentazione da tenere e produrre per ogni singolo cantiere in funzione degli oggettivi interventi da realizzare per valorizzare le disposizioni già presenti.

Il comma 5 del nuovo articolo 27 del TU Sicurezza dispone, inoltre, che *nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi*. Si tratta di una sanzione che appare eccessiva e non proporzionata, soprattutto se si considera la possibilità che al termine del procedimento non venga accertata un'effettiva responsabilità dell'impresa, con pesanti ricadute su tutti gli addetti dell'impresa, sui fornitori e in generale su chiunque abbia rapporti economici con l'impresa stessa. Il comma 7 del nuovo articolo 27 del TU Sicurezza consente il reintegro dei crediti attraverso la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 37, c. 7 da

parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato un provvedimento sanzionatorio. Si segnala in proposito che il sistema appare sperequato tra le modalità di perdita di punti e la possibilità di riacquistare gli stessi.

A tal proposito si evidenzia che, sebbene la formazione rivesta un ruolo cruciale nel miglioramento dei livelli di sicurezza nelle imprese, la misura andrebbe inserita in un contesto più ampio e di maggiore efficacia, con riduzione degli aspetti teorici e formali e con un miglioramento della qualità. Tra l'altro, si segnala anche che i contenuti degli obblighi formativi in materia di sicurezza sono legati all'emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, rispetto al quale, ad oggi, non sono certi i tempi di approvazione.

**Non si comprende, poi, il disposto del comma 11, laddove precisa che *non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Vale la pena porre in evidenza che la SOA, nella valutazione documentale, ha la funzione di comprovare la capacità economica e tecnica di un'impresa, ma non ha alcuna valenza in materia di sicurezza sul lavoro. Sotto il profilo della concorrenza, pertanto, questo aspetto danneggerebbe indiscutibilmente le piccole imprese e le imprese artigiane.***

Parimenti, lo stesso esonero dovrebbe essere riconosciuto alle aziende che applicano il CCNL (F015) - **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini** sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e che siano in possesso di criteri e requisiti nello stesso definiti, tali che siano identificate come virtuose in materia di prevenzione e sicurezza e in regola secondo la normativa di riferimento (MfA). Altresì si propone di prevedere l'esenzione della patente a crediti per le aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione della sicurezza o "certificate" dagli Enti Bilaterali di settore (vedasi art. 30 d.lgs. 81/2008). A nostro avviso andrebbe dunque stralciata la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 7 "*Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 3*": tale previsione andrebbe riportata nei requisiti per l'esonero della patente a crediti, al pari della SOA.

Poco comprensibili appaiono inoltre i criteri e le entità delle decurtazioni, rispetto ai quali auspichiamo un pieno coinvolgimento delle parti sociali nella definizione degli stessi. Va, inoltre, evidenziato come la logica della nuova patente a crediti sia meramente punitiva, non prevedendo premialità per le imprese che non abbiano avuto irregolarità in materia di salute e sicurezza e legando l'incremento dei crediti alle sole ipotesi di adozione dei modelli di organizzazione e gestione.

Inoltre, nel testo, non trovano spazio e non vengono valorizzate le azioni di prevenzione attuate attraverso gli organismi o i comitati paritetici che, nell'edilizia, sono molto attivi e che presidiano da

anni il territorio, spesso in stretta collaborazione con gli Organi di Vigilanza. Né viene citata, quale attività da valorizzare, l'azione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Infine, sarebbe opportuno cogliere l'occasione per innovare le procedure ispettive integrando le varie funzioni preposte ai controlli in chiave di prevenzione e coordinamento tra i vari organi ispettivi.

Per tali motivi, i suddetti interventi rappresentano l'ennesima occasione mancata – sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista del metodo – per introdurre norme organiche per un lavoro sicuro e in grado di salvaguardare e valorizzare i comportamenti tenuti dalle imprese sane e responsabili.

### **Interventi in materia di lavoro**

Passando, invece, agli interventi in materia di lavoro, l'art. 29 interviene sulle condizioni necessarie per accedere ai benefici normativi e contributivi, integrando le condizioni attualmente previste, alle quali si aggiunge anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, salute e sicurezza.

Su questo tema sarà importante attendere la prassi ministeriale, perché a ben vedere già oggi la violazione di norme in materia di lavoro, e di quelle in materia di salute e sicurezza in particolare, implica il mancato rilascio del DURC e una sospensione dei benefici normativi e contributivi.

Particolarmente importante è il secondo comma dell'art. 29, che interviene in materia di appalti, disponendo che a tutti i lavoratori coinvolti nell'appalto o nel subappalto debba essere garantito il trattamento economico complessivo **non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo maggiormente applicato nel settore "strettamente connesso con l'attività oggetto" dell'appalto e nella medesima zona geografica.**

Assoluta contrarietà esprimiamo rispetto alla previsione in parola, in quanto non tiene nella giusta considerazione il sistema di relazioni sindacali del nostro Paese, caratterizzato dal pluralismo e dalla libertà contrattuale.

**Il criterio della maggiore applicazione non può essere elevato a criterio di certificazione di qualità. Le normative a tutela del lavoro sono infatti ampiamente riportate nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.**

La norma, inoltre, non tiene conto della pluralità di attività necessarie per l'esecuzione di un appalto e rischia quindi di determinare l'applicazione, a tutta la filiera, del contratto collettivo riferito alle lavorazioni oggetto dell'appalto pur quando le attività oggetto del subappalto fossero pertinenti ad altri ambiti contrattuali.

Per questa ragione riteniamo, anche in funzione di contrasto al *dumping* contrattuale, e al fine di garantire l'applicazione di contratti differenziati in relazione alle attività, che il trattamento retributivo

applicabile debba essere quello dei **contratti collettivi** stipulati dalle parti sociali **comparativamente più rappresentative** a livello nazionale e individuati sulla base della specifica attività svolta.

Il terzo comma prevede un importante inasprimento del regime sanzionatorio in caso di lavoro irregolare, che arriva a una maggiorazione del 30% degli importi dovuti nel caso di lavoro in nero.

Sulla stessa scia repressiva, il comma 4 reintroduce un sistema sanzionatorio di carattere penale in caso di somministrazione abusiva di personale.

Anche in questo caso, è opportuno ribadire come la strada per un lavoro regolare e di qualità non possa passare solo attraverso la via sanzionatoria. Al contrario, è importante procedere anche con dei meccanismi di maggiore sensibilizzazione sociale sui temi del lavoro, che dovrebbe partire dalla valorizzazione del ruolo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al comma 7 si introduce una premialità in favore dei datori di lavoro che dimostrino, all'esito di accertamenti ispettivi, comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. Costoro potranno, previo assenso, essere iscritti in un apposito elenco informatico consultabile sul sito dell'Ispettorato e denominato "Lista di conformità". Una volta ottenuto tale attestato, i medesimi datori di lavoro non saranno sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell'ispettorato nei successivi 12 mesi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Si tratta di un approccio condivisibile, poiché finalizzato a consentire alle imprese virtuose un alleggerimento della pressione ispettiva e che può contribuire a dare concreta attuazione al principio del *ne bis in idem*.

È, tuttavia, necessario estendere tale meccanismo, e la relativa premialità, anche nell'ipotesi in cui l'assenza di violazioni e irregolarità consegua agli accessi ispettivi effettuati dalle ASL. Sarebbe, infatti, un passo verso l'introduzione di misure concrete di coordinamento fra i vari attori cui è demandata l'attività ispettiva, anche nell'ottica di garantire uniformità nell'interpretazione e applicazione della normativa.

In merito, infine, alle disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge Confartigianato, CNA e Casartigiani esprimono condivisione rispetto alla finalità di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva attraverso il rafforzamento del c.d. ravvedimento operoso e la conseguente mitigazione del regime sanzionatorio, nonché rispetto alle disposizioni del medesimo articolo volte a rafforzare l'attività di *compliance* svolta dall'INPS, rispetto alla quale si ritiene tuttavia opportuno prevedere come obbligatorio il coinvolgimento dei contribuenti da parte dell'Istituto.

Vale, infine, la pena di evidenziare che si tratta di profili interessati anche da alcune disposizioni dell'A.C. 1532-*bis* (articoli 14, 15 e 16), attualmente in corso di esame presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, e rispetto ai quali si auspica un coordinamento, riprendendo ad esempio i termini di pagamento più ampi previsti dal DDL Lavoro.

## Art. 38 - Transizione 5.0

La norma recepisce la misura – particolarmente attesa dalle Confederazioni dell'Artigianato – volta a incentivare gli **investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione** da FER.

Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziare, di un'agevolazione in grado di **sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti.

Preme ricordare che negli ultimi anni **le piccole imprese sono rimaste escluse dai principali strumenti di agevolazione di tali tipologie di intervento**, poiché tarati su imprese di più grande dimensione (incluso il recente DL Energia) o indirizzati sul fronte domestico/residenziale.

Ci aspettiamo quindi che, proprio per la natura che la misura esprime in ordine al sostegno degli investimenti, a complemento di una manovra finanziaria necessariamente povera su questo fronte, le misure di attuazione abbiano una natura inclusiva e garantiscano **condizioni e procedure tali da non comportare barriere di accesso** penalizzanti per le piccole imprese.

In particolare, considerando che il confronto con la Commissione Europea ha portato ad “abbinare” gli interventi di riduzione dei consumi energetici con gli investimenti in autoproduzione, occorre evitare che questi ultimi – di particolare interesse per le PMI – rimangano penalizzati da complessità o vincoli troppo stringenti nella realizzazione degli interventi “trainanti” in transizione 5.0.

D'altra parte, l'importanza delle risorse assegnate su due anni, ricomprendendo quanto già disponibile per Transizione 4.0, possono effettivamente rappresentare un'importante occasione di rilancio dell'economia nazionale, raccogliendo le aspettative delle imprese che sino ad ora hanno preferito rimanere alla finestra e rallentare negli investimenti in beni produttivi, in relazione alle incertezze del quadro economico e congiunturale, fortemente condizionato anche dalla instabilità geopolitica.

Da questo punto di vista, **abbiamo sostenuto e apprezzato la scelta di non porre una soglia minima** di investimento per accedere al credito di imposta, poiché avrebbe certamente rappresentato l'ennesimo vantaggio per le imprese più grandi a discapito di quelle più piccole. Così come abbiamo apprezzato la possibilità che **la riduzione dei consumi possa essere riferita** non solo all'intera unità produttiva ma **anche al singolo processo su cui si interviene**.

Vi sono però ulteriori condizioni che a nostro avviso possono essere definite per favorire una maggiore efficacia e appetibilità della misura:

- le prospettive attuali, che vedono come condizione “abilitante” la realizzazione di investimenti 5.0 tali da determinare una certa percentuale di risparmio dei consumi energetici, rendono necessaria

una “rilettura in chiave *green*” dell’elenco degli interventi oggi previsti per accedere alle agevolazioni 5.0 (c.d. Allegati A e B); infatti non tutti gli interventi in elenco consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici e, di contro, non compaiono altri interventi che le imprese potrebbero realizzare in tale ottica;

- parallelamente, va esplicitata in maniera inequivocabile la possibilità che **i nuovi interventi inseriti a integrazione dell’Allegato B** (in particolare i sistemi per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata) possano da soli rappresentare misure abilitanti anche alla realizzazione di impianti di autoproduzione, fermo restando chiaramente il vincolo del risparmio energetico almeno del 3 o 5%;
- con riferimento alla condizione che gli impianti fotovoltaici incentivabili siano quelli inseriti nel **Registro ENEA** (o, in via transitoria, che abbiano le medesime caratteristiche territoriali e prestazionali che il produttore può autocertificare), si tratta certamente di una scelta volta a sostenere tecnologie più efficienti e una filiera produttiva nazionale o comunque Europea. È però noto che, soprattutto sul territorio nazionale, non siamo riusciti tempestivamente a costruire una filiera nazionale diffusa e anche la presenza in Italia di impianti di produzione di pannelli non sarà sufficiente a coprire la domanda potenziale; ciò comporterà presumibilmente un incremento dei costi dei pannelli, ridimensionando così il beneficio per l’impresa che realizza l’investimento. Si potrebbe pertanto **valutare di mantenere il richiamo al Registro ma come condizione premiante**, conservando la possibilità di ricorrere ai pannelli che non rispondono a tali requisiti con un’agevolazione inferiore;
- le caratteristiche e l’entità del beneficio richiedono procedure tali da garantire in maniera puntuale che gli interventi ammessi garantiscano effettivamente i requisiti previsti dalla misura, a partire dalle **certificazioni *ex-ante ed ex-post***. A tal proposito, abbiamo *in primis* apprezzato la scelta di coprire i costi di tali certificazioni per le PMI, fino a un massimo di 10.000 euro. Occorre poi, nella definizione di dette procedure demandata a un successivo decreto ministeriale e al GSE, assicurare un approccio non burocratico che garantisca procedure chiare e semplici. Altrettanto importante sarà la definizione dei requisiti dei **valutatori indipendenti**, che dovrà garantirne l’effettiva professionalità e indipendenza, evitando però di porre vincoli tali da concentrare questo ruolo su poche figure che, ancora una volta, si tradurrebbe in un *surplus* di costi in capo alle imprese.

## Art. 39 - Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA

Non possiamo non manifestare, anche in questa sede, in ragione dello specifico punto individuato nel decreto-legge in oggetto, di cui all'articolo 39 del testo, la nostra grande preoccupazione per il destino delle imprese che collaborano con Acciaierie d'Italia, la cui conclamata situazione di straordinaria crisi è tale da esigere l'adozione di strumenti altrettanto straordinari.

Ricordiamo che, nonostante i provvedimenti d'urgenza già adottati per affrontare la situazione in discorso, a pagare un conto salato dagli effetti della crisi dell'ex Ilva siano le imprese coinvolte nell'indotto che, facendo ricorso a risorse economiche proprie e al credito bancario, hanno sempre continuato ad alimentare le forniture allo stabilimento.

Particolarmente allarmante appare la situazione di molte imprese esercenti attività di autotrasporto, per la maggior parte imprese artigiane di piccola dimensione che spesso hanno con l'acciaieria un rapporto di mono-committenza.

Per aziende di questo tipo – i cui flussi finanziari prevedono di norma l'anticipazione delle spese – la perdita, la riduzione, la postergazione e/o anche il semplice ritardo nell'erogazione di quanto dovuto significherebbe inevitabile chiusura, con tutto quanto ne consegue in termini economici e sociali.

In assenza, pertanto, di provvedimenti dedicati a garantire in prima istanza l'integrale soddisfazione dei crediti derivanti dal lavoro svolto e non correttamente remunerato, il rischio che rischia di riproporsi è quello già visto nel 2015 quando, nonostante la gestione commissariale avesse attivato le relative procedure per la pre-deducibilità dei crediti, a moltissime imprese non è stato corrisposto null'altro se non piccoli acconti e allo stato i restanti importi non sono mai stati liquidati.

Per questo riteniamo essenziale intervenire per vincolare quota parte delle risorse stanziata al pagamento dei crediti vantati dalle mPMI fornitrici di beni e servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. alla data odierna.

Andrebbe inoltre assicurato non solo alle imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con Acciaierie d'Italia S.p.A., ma anche a quelle che abbiano operato in regime di subvezione la sospensione degli oneri previdenziali e fiscali per il periodo di amministrazione straordinaria e previsto lo stanziamento di una dotazione finanziaria *ad hoc* per il fondo di solidarietà bilaterale alternativo FSBA di cui al d.lgs. 148/2015 per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, sia operanti con contratto diretto sia in sub-appalto.

## **Art. 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni**

Le scriventi Confederazioni apprezzano certamente le disposizioni volte a ricondurre i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei 30 giorni attualmente previsti dalla vigente normativa di derivazione comunitaria (peraltro in corso di revisione, con norme ancora più stringenti).

A questo proposito, la Riforma 1.11 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intitolata appunto "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", costituisce uno degli obiettivi più rilevanti del PNRR.

Bene dunque aver introdotto norme volte ad accelerare le attività di rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, nonché l'attribuzione dei giusti poteri di intervento in capo alle amministrazioni interessate per la revisione delle strozzature che non consentano il rispetto del termine di 30 giorni, che va certamente nella giusta direzione.

Non si interviene, tuttavia, con una misura semplice invocata da tempo dalle nostre Organizzazioni volta all'introduzione della compensazione dei crediti con i debiti tributari, previdenziali e assistenziali delle imprese, dando ad esse la possibilità di compensare i crediti non formalmente contestati con debiti di qualunque genere verso qualunque ente o organismo pubblico.

Abbiamo stimato infatti che, per ciò che riguarda il nostro Paese, in un anno i versamenti incassati dallo Stato dalle imprese fornitrici della P.A. utilizzabili per la compensazione ammontano a 31,2 miliardi di euro, importo che rappresenta oltre la metà (59,0%) dei 53 miliardi di euro di debiti della P.A.

Inoltre, andrebbe introdotto, a nostro avviso, un meccanismo di rilevazione e segnalazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della mancata prova che, nei casi di subappalto, il contraente principale abbia pagato i subfornitori (nella maggior parte dei casi, micro e PMI). Si tratta di una misura che favorirebbe la lotta ai ritardi di pagamento nei rapporti di filiera, basata su un'effettiva cooperazione tra gli enti pubblici coinvolti.

**Parimenti, andrebbe introdotta una previsione che individui un criterio di demerito finalizzato all'esclusione dei cattivi pagatori oggetto di reiterate segnalazioni (secondo quando indicato nel paragrafo precedente) dall'aggiudicazione di successive gare pubbliche.**